

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il decreto legge "anti-crisi" del 29 novembre 2008, n. 185 contiene novità in materia di digitalizzazione documentale, che prevedono la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) e al Regolamento per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (D.P.R. n. 68/2005).

Qui di seguito vengono evidenziate le novità inerenti la PEC.

DEFINIZIONE DELLA PEC

La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale. La PEC aggiunge inoltre la certificazione circa il contenuto del messaggio.

Attraverso la PEC chi invia una e.mail ha la certezza dell'avvenuta (o mancata) consegna del proprio messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Per certificare la consegna vengono utilizzate delle ricevute che costituiscono prova legale della spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Le operazioni sono inoltre siglate con riferimenti temporali che timbrano in modo inequivocabile gli istanti di invio e ricezione.

Per garantire la qualità del servizio il Centro Nazionale Informatica per la Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha istituito un indice pubblico dei Gestori di PEC che possono essere sia Enti Pubblici che soggetti privati.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti obbligati, ai sensi del DL 185/2008, ad utilizzare la PEC sono rappresentati dalle imprese costituite in forma societaria, dai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato e dalle amministrazioni pubbliche.

Le imprese in forma societaria di nuova costituzione sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata già nella domanda di iscrizione al registro delle imprese eseguita a cura del notaio rogante. Tutte le imprese, costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto (29/11/2008), comunicano, invece, al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata entro tre anni dalla stessa. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29/11/09. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

FUNZIONAMENTO DELLA PEC

Al momento dell'invio di una mail PEC il gestore PEC del mittente si occuperà di inviare al mittente una ricevuta che costituirà valore legale dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata. In egual modo il gestore del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta. In caso di smarrimento di una delle ricevute presenti nel sistema PEC è possibile disporre, presso i gestori del servizio, di una traccia informatica avente lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, per un periodo di trenta mesi, secondo quanto previsto dalle normative sotto citate. Dal punto di vista dell'utente, una casella di posta elettronica certificata non si differenzia da una casella di posta normale, cambia solo per quello che riguarda il meccanismo di comunicazione sul quale si basa la PEC e sulla presenza di alcune ricevute inviate dai gestori PEC mittente e destinatario.

Il Codice di Amministrazione Digitale prevede che il messaggio abbia valore legale solo nel caso in cui entrambe le caselle di posta siano certificate.

La posta elettronica certificata per essere tale, deve seguire le regole fissate dal DPR 68/2005 e dalle successive regole da esso previste. Queste norme, insieme ad altre (in particolare il Codice dell'Amministrazione Digitale), ne stabiliscono la validità legale, le regole e le modalità di utilizzo. In particolare:

1. Il servizio può essere erogato esclusivamente dai gestori accreditati presso il CNIPA che è l'organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

2. Per la PEC devono essere usati domini dedicati (un dominio di PEC non contiene caselle email non-PEC).

VANTAGGI DELLA PEC

Il servizio PEC, per sua stessa natura, mostra una serie considerevole di vantaggi rispetto alla raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale. I principali sono:

- Ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata
- L'avvenuta consegna della mail viene garantita, nel caso non sia possibile consegnare il messaggio l'utente viene informato
- I messaggi hanno validità legale
- Vi è certezza sulla provenienza e sulla destinazione dei messaggi
- L'invio dei messaggi ha mediamente costi inferiori a quello delle raccomandate
- I messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso a internet

REGOLE TECNICHE

Una descrizione più tecnica e approfondita delle operazioni che vengono svolte all'interno della posta elettronica certificata e finalizzate ad aumentarne la tracciabilità, l'affidabilità e la sicurezza del sistema, è contenuta nella normativa tecnica di riferimento (D.M. 02.11.05: "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata").

Alla trasmissione di un messaggio PEC partecipano diverse entità:

- Il mittente, che vuole inviare un messaggio PEC
- Il destinatario, al quale il mittente vuole recapitare il messaggio PEC
- Il gestore del mittente, che mantiene un rapporto contrattuale con il mittente per quanto riguarda i servizi PEC
- Il gestore del destinatario, che mantiene un rapporto contrattuale con il destinatario per quanto riguarda i servizi PEC
- La rete internet (più in generale la rete di comunicazione)
- Il messaggio PEC

Si ponga quindi il caso di un invio di messaggio PEC corretto da parte del mittente, il corretto funzionamento dei gestori mittente e destinatario e la corretta consegna del messaggio PEC nella casella del destinatario. In questo caso il processo che guida la trasmissione di un messaggio PEC segue i seguenti passi:

- Il mittente predispone il messaggio PEC e lo sottopone al gestore mittente. Il gestore mittente riconoscerà il mittente solo dopo la sua autenticazione, ad esempio attraverso l'inserimento di user name e password.
- Il gestore mittente verifica la correttezza formale del messaggio PEC e, in caso positivo, restituisce al mittente la ricevuta di accettazione come riconoscimento dell'avvenuto invio del messaggio.
- Il gestore mittente invia il messaggio al gestore destinatario inserendolo in una busta di trasporto firmata per permettere al gestore destinatario di verificarne l'inalterabilità durante il trasporto.
- Il gestore destinatario, una volta ricevuto il messaggio PEC, consegnerà al gestore mittente una ricevuta di presa in carico che attesta il passaggio di consegne tra i due gestori. Il gestore destinatario verifica in fase di ricezione la correttezza del messaggio e si accerta che non siano presenti virus informatici.
- Nel caso il messaggio superi i suddetti controlli, viene consegnato alla casella di posta del destinatario che può quindi leggerne il contenuto.

E' importante sottolineare che la posta elettronica certificata offre la garanzia della consegna del messaggio e non della sua lettura da parte del destinatario. In altre parole nulla è detto sul fatto che il destinatario abbia letto o meno il messaggio PEC, ma si hanno garanzie sull'avvenuto recapito.

Riassumendo quindi nel circuito PEC vengono rilasciate tre ricevute ai fini della certificazione del messaggio di posta elettronica certificata:

- Ricevuta di accettazione, che attesta l'avvenuto invio della mail dal gestore di posta elettronica certificata del mittente.
- Ricevuta di presa in carico, che attesta il passaggio di responsabilità tra due distinti gestori di posta certificata, mittente e destinatario. Questa ricevuta viene scambiata tra i due gestori e non viene percepita dagli utilizzatori del servizio.
- Ricevuta di avvenuta consegna, che attesta che il messaggio è giunto a buon fine e che il destinatario ne ha piena disponibilità nella sua casella (anche se non ha ancora visto il messaggio).

In caso di situazione negativa esistono inoltre tre tipi di avvisi rilasciati dal sistema PEC:

- avviso di non accettazione (per virus o utilizzo di un mittente falso o utilizzo di destinatari in copia nascosta, vietati dalla PEC, o altri problemi).

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- avviso di mancata consegna, che sarà inviata al mittente entro 24 ore.
- avviso di rilevazione di virus informatici.

Si aggiunge che i messaggi in ingresso al sistema PEC possono essere "imbustati" dal gestore in due differenti tipologie di buste:

- busta di trasporto, se il messaggio proviene da una casella di PEC e supera tutti i controlli di esistenza, provenienza e validità della firma
- busta di anomalia, se il messaggio proviene da una casella email non-PEC oppure è malformato.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento relativo alla Posta Elettronica Certificata è il seguente:

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3." (G.U. 28 aprile 2005, n. 97)
- Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" (G.U. del 14 novembre 2005, n. 265)
- Circolare CNIPA CR/49 24 novembre 2005, "Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata" (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283)
- Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, "Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»."
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. 16 maggio 2005, n. 93)
- Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (G.U. 29 novembre 2008, n. 280, supplemento ordinario 263/L)